

chezza mobile, ovvero esenti, siano competenti soltanto: prima, la Commissione comunale, poi, la Commissione provinciale, ed infine la Commissione centrale.

Ciò essendo, io credo, che la petizione non possa essere nè accolta nè respinta dalla Camera, poichè, ripeto, i giudici naturali e amministrativi competenti sono le predette Commissioni, e anzi ricordo che la Commissione centrale ebbe già a giudicare per ragioni speciali, in senso favorevole alla domanda di esenzione, degl'Istituti di beneficenza di Napoli.

Presidente. L'onorevole Mazza propone adunque di modificare le conclusioni della Commissione...

Mazza. No, no.

Visocchi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare.

Visocchi. Non è la prima volta che in questa Aula si sono elevati lamenti perchè i sussidi concessi alle opere di beneficenza sono stati colpiti dalla tassa di ricchezza mobile. Ora io comprendo che non è il caso di fare una discussione intorno a questo argomento ed alla convenienza di porvi rimedio; ma io vorrei pregare la onorevole Commissione di voler raccomandare al ministro questa petizione di 24 presidenti di congregazioni di carità o quanto meno mandarla agli Archivi. In tal maniera il ministro avrà di tanto in tanto un ricordo della sollecitudine, che la Camera prende del desiderio generale di vedere queste Opere di beneficenza esonerate dall'imposta di ricchezza mobile dalla quale dispiacevolmente sono colpite.

Luporini, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luporini, relatore. In risposta alle osservazioni dell'onorevole Mazza debbo primieramente avvertire che ho già detto nella mia relazione, che la Congregazione di carità di Modena aveva avuto il parere favorevole dell'avvocatura generale erariale prima, poi aveva ottenuto ragione dalla Commissione centrale e che le erano stati restituiti anche gli arretrati. Ma posteriormente la Commissione centrale si fece a ricercare più sottilmente quale fosse il significato da attribuirsi al comma A dell'articolo 18 della legge, nel quale è detto così: "sono soggetti a tassa di ricchezza mobile, ossia, debbono essere dichiarati, i redditi procedenti da crediti ipotecari, chirografari o da altri titoli di indole permanente", senza far distinzione se questi redditi appartengano a corpi morali od a singoli cittadini; se appartengano ad un corpo morale che abbia per fine la beneficenza, o a

qualunque altro corpo morale che abbia un fine diverso.

Una siffatta distinzione non è scritta nella legge; e ubi lex non distinguit neque nos distinguere debemus.

Facendosi a considerare un po' meglio questa disposizione della lettera A dell'articolo 18 della legge sui redditi di ricchezza mobile, la Commissione centrale il 4 maggio 1876 disse: I redditi delle Opere pie sono soggetti per intero all'imposta, e non per la sola parte che resta, sodisfatti gli obblighi cui furono destinati.

La Commissione centrale ritornò poi sopra la medesima questione, il 16 giugno 1883. In detta decisione si dica:

"La legge colpisce il reddito nella sua produzione, vale a dire, non per la destinazione che gli si dà, ma per la produzione. La legge vuol sapere se è permanente o non permanente la causa del reddito, senza curarsi a quale scopo venga erogato."

Disse dunque la Commissione centrale: la legge colpisce il reddito nella sua produzione, non badando allo scopo o al modo in cui viene erogato... nè varrebbe il dire non essere le Società, costituite senza scopo industriale, tenute a fare alcuna dichiarazione (articolo 54 del regolamento 24 agosto 1877), se si limitano ad erogare in atti filantropici le contribuzioni dei soci, poichè i pii istituti non sono a ritenersi come una Società (disse la Commissione centrale), ma bensì come un vero ente morale, e gl'interessi dei capitali di loro proprietà, che danno a mutuo, sono puri redditi dell'istituto e non mai contribuzioni di soci, nel senso del citato articolo del regolamento.

Conseguentemente la Commissione centrale ribadì la massima, dicendo che i redditi dei corpi morali si dovevano guardare nella loro produzione, e che se questa era di indole permanente sarebbero stati, come i particolari, soggetti alla tassa di ricchezza mobile.

Per queste brevi considerazioni la Giunta è concorde nel mantenere la risoluzione proposta, e cioè nel proporre anche su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Lucchini. Dalle parole dell'onorevole relatore, messe a riscontro con le parole dette dal collega Visocchi, mi pare di potere dedurre che vi è un equivoco.

Io aspetto dalla benevolenza del relatore una